

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI - B A R I

1) FINALITA'

Garantire... Tutelare.... intervenire etc

2) PRESTAZIONE (COMPITI)- (chi è e cosa fa)

Elaborazione del profilo della struttura

Stesura di un quadro sintetico dell'ente rispetto alla sua storia, settore di attività, tipologia di servizi, ubicazione e indirizzi, dimensioni, ruoli professionali, modalità normativa.

Consulenza specialistica finalizzata a:

- *rilevare e registrare i casi diprovenienti da.....*

3) COMPETENZE DELLA STRUTTURA

GESTIRE LA FASE DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

Conoscenze (quali sono le norme a cui fa riferimento)

- *Organizzazione e tipologia dei servizi erogati*
- *Elementi base della comunicazione interpersonale*
- *Interpretare i bisogni dell'utente/cliente*
- *Selezionare le informazioni utili e pertinenti ai bisogni espressi*
- *Utilizzare materiali informativi di diversa natura (cartacei e informatizzati) e da fonti differenti*
- *Rilevare gli elementi anagrafico-descrittivi dell'utenza*

Comportamenti

- *Curare l'efficacia della comunicazione*

L'Ufficio è ubicato in Bari, Via Scopelliti n. 8.

I magistrati in servizio sono: Il Procuratore e quattro sostituti.

La competenza riguarda tutto il territorio di Bari, BAT e Foggia.

L'Ufficio svolge interventi nei confronti dei minori che versino in condizioni di disagio o devianza non penalmente rilevante (competenza civile) ovvero nei confronti di minori che abbiano commesso reati (competenza penale).

Interventi sul minore che non abbia commesso reati o versi in condizioni di disagio o devianza non penalmente rilevante

Ove emerga una situazione di trascuratezza, maltrattamenti o abbandono morale o materiale, l'art. 9, comma 1, legge 4 maggio 1983, n. 184, afferma che "chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica utilità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

Più complessa è l'ipotesi del minore straniero "non accompagnato", cioè privo di genitori o parenti in Italia.

Trattasi di un vero e proprio problema sociale, in considerazione del grande numero di minori entrati soli nel territorio nazionale ed ivi rimasti irregolarmente e, quindi, come clandestini.

Tale condizione minorile è particolarmente problematica e, per tale ragione, il legislatore ha voluto fornire a questi soggetti una particolare tutela, ritenendo la clandestinità di per sé una condizione di disagio e di particolare vulnerabilità.

La segnalazione deve essere fatta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le iniziative di competenza e deve contenere le circostanze di tempo e di luogo in cui il minore straniero è stato individuato, nonché il luogo in cui è stato collocato e tutte le risultanze acquisite.

Ulteriore ipotesi di intervento su minore è quella contemplata **dall'art. 403 c.c.**, che consente alla Pubblica Autorità di collocare il minore in luogo sicuro, qualora "si trovi in stato di abbandono morale o materiale o è allevato in luoghi insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione".

Il provvedimento di cui all'art. 403 c.c. è un atto della polizia giudiziaria o dei servizi territoriali e, in quanto tale, non necessita di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, nel caso in cui la polizia giudiziaria o gli operatori sociali si trovino di fronte a un minore privo di soggetto adulto che possa legittimamente ed adeguatamente provvedere alla sua custodia, devono collocarlo in una struttura protetta, redigendo il verbale di affidamento al responsabile della struttura ed informando mediante atto scritto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La devianza penalmente rilevante: l'intervento nei confronti di minore indagato in stato di libertà

La Procura minorile compie gli atti e le attività nei confronti del minore indagato in stato di libertà, ovvero nei confronti del minore sottoposto a provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà.

I minori colti nell'atto di commettere reati, se non arrestati, devono essere affidati ai genitori, ai parenti, ovvero al tutore o all'affidatario, con redazione di apposito verbale, indicando le generalità sia del minore, che del soggetto al quale quest'ultimo viene affidato.

Ove il minore risulti privo di soggetti a cui possa essere affidato, deve essere condotto in una comunità di emergenza. Ai fini dell'individuazione della comunità, è indispensabile che la Polizia Giudiziaria contatti i servizi sociali, per cui il collocamento è atto dei servizi, unitamente alle Forze dell'Ordine che redigono la notizia di reato.

Tale collocamento è atto molto diverso dal collocamento in comunità disciplinato dall'art. 22 D.P.R. 448/88 che, in quanto provvedimento cautelare, è produttivo di effetti limitativi della libertà personale del minore sottoposto. Il collocamento in comunità del minore indagato in stato di libertà viene operato dalla Polizia Giudiziaria, in assenza di un atto dell'Autorità Giudiziaria ed unitamente ai servizi sociali, a tutela del minore, ove, dopo l'avvenuta commissione di un reato, non sia possibile procedere alla consegna a persona legittimata, in grado di assicurargli cura, assistenza e vigilanza del suo comportamento.

In quest'ultimo caso, i detti compiti vengono espletati dal responsabile della comunità, che ha il compito di vigilare sul comportamento del minore, segnalando all'Autorità Giudiziaria l'eventuale arbitrario allontanamento dalla comunità, anche se il minore trovasi ivi collocato in stato di libertà.

E' necessario altresì trasmettere informazioni relative alla personalità, alle condizioni di vita familiare, sociale ed ambientale del minore, affinché il pubblico ministero sia in grado di accertare l'imputabilità ed il grado di responsabilità e valutare la rilevanza sociale del fatto, anche al fine di disporre le adeguate misure, sia penali, che civili, a tutela del minore, anche se costui si trovi in una condizione di illegalità, che necessariamente l'ingresso nel circuito penale comporta.

4) ACCESSO (SEGNALAZIONE)

Quando rivolgersi alla struttura

- i casi, le situazioni etc

-a chi scrivere (ufficio, persona)

-chi scrive o chiama

Dalle osservazioni che precedono si desume agevolmente che i casi in cui è opportuno o necessario rivolgersi alla Procura minorile sono tutti quelli in cui un minore si trovi in condizioni di difficoltà o manifesti forme di disagio o disadattamento ovvero abbia commesso reati.

La segnalazione deve essere rivolta mediante atto scritto, redatto da qualsiasi soggetto che sia a conoscenza della condizione pregiudizievole per il minore.

In particolare, se trattasi di minore che vive una condizione di disagio e che, quindi, non abbia commesso reati, è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti, posto che essi, probabilmente, sono già a conoscenza del contesto socio-familiare del minore ovvero, ove ciò non sia, posseggono la specifica funzione di svolgere gli opportuni accertamenti “sul campo”, acquisendo informazioni da riferire e segnalare alla Procura minorile, per le proprie iniziative, che consistono sostanzialmente nel promuovere il procedimento civile a tutela del minore e formulando richieste al Tribunale per i Minorenni, nel corso del procedimento stesso.

Nell'ipotesi in cui trattasi di minore resosi responsabile di atti che possano inquadrarsi in violazioni a norme penali, è necessario rivolgersi alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, le quali procederanno allo svolgimento delle opportune indagini, individuando i responsabili, ascoltando le persone in grado di riferire e portando a termine tutte le attività di propria iniziativa ovvero in base alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria minorile, destinataria della comunicazione di notizia di reato e dell'esito delle attività svolte.

5) PROCESSO (LA STRADA CHE SEGUE)

Una volta acquisita la segnalazione quale percorso, i tempi e le persone coinvolte

Acquisita la segnalazione, sia essa di natura penale o civile, il Pubblico Ministero minorile, ove ravvisi un fondamento della stessa, adotta i provvedimenti di sua competenza, promuovendo i procedimenti civili ovvero esercitando l'azione penale.

Pertanto, i tempi sono quelli ordinari dei procedimenti civili o penali, salve ipotesi di particolare urgenza, derivanti, ad esempio, dall'esigenza di collocare adeguatamente e

tempestivamente il minore o nell'ipotesi di minore sottoposto a provvedimento restrittivo o limitativo della libertà.

Il soggetto che ha fatto la segnalazione potrebbe, in via eventuale e ove necessario, essere ascoltato nel procedimento civile ovvero assumere la qualità di testimone nel procedimento penale.

Naturalmente, la sua deposizione è circoscritta a quanto sia a sua obiettiva e diretta conoscenza, in quanto gli sviluppi istruttori e/o investigativi sono di competenza dei soggetti aventi la specifica funzione di accertare o indagare, in ordine ai fatti segnalati, secondo le direttive ed in base al coordinamento svolto dal Pubblico Ministero.

6) DOMANDE CHIARIFICATRICI

La sua istituzione può trasmettere i risultati in modo chiaro e comprensibile a colui o colei che ha fatto la segnalazione?

Colui o colei che ha fatto la segnalazione resta o no nell'anonimato?

Da quanto innanzi specificato, consegue che ben difficilmente il soggetto che ha fatto la segnalazione rimane nell'anonimato, anche perché, salvo eccezioni, la legge dispone la quasi totale irrilevanza delle segnalazioni anonime.

Gli atti, le attività e gli esiti dei procedimenti civili e penali sono regolati dalle norme di legge.

IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dessa Gianna Maria NANNA

Il Procuratore della Repubblica
dot. Francesco Gustapone

